

## UFFICIO STUDI CODAU

**Art.2 comma 222 della legge 23/12/2009 n.191 (Gazzetta Ufficiale N. 302 del 30 dicembre 2009 Supplemento ordinario) avente per oggetto "Identificazione degli immobili ai fini della trasmissione al Ministero dell'economia dell'elenco identificativo e del rendiconto patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche a valori di mercato".**

Il quesito posto dall'Università di Messina circa la corretta applicazione della norma consente all'Ufficio Studi di chiarire anche la portata della disposizione in oggetto e gli adempimenti che le amministrazioni devono compiere, comprese le Università. Il comma in questione contenuto nella Legge Finanziaria per l'anno 2010, prevede l'obbligo di comunicazione da parte di tutte le amministrazioni pubbliche ricomprese nell'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni, dell'elenco identificativo dei beni immobili, di proprietà dello Stato e dei medesimi soggetti pubblici, utilizzati, o comunque detenuti, a qualunque titolo.

I dati raccolti servono per elaborare il rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato finalizzato alla valorizzazione e gestione degli attivi, secondo quanto previsto dal DPR n. 43/2008, art. 6, p. 8, lettera e).

In via preliminare, occorre precisare che l'applicazione di questa disposizione si riferisce a un nuovo documento, diverso dal Conto Generale del Patrimonio dello Stato, elaborato *ex lege* dalla Ragioneria Generale dello Stato, che continuerà a ricevere i dati necessari alla sua elaborazione, secondo le procedure già in essere.

Per consentire a tutte le Amministrazioni Pubbliche di inviare i dati richiesti dal comma in commento al Dipartimento del Tesoro, è stato realizzato un portale informatico, definito "Patrimonio della P.A. a valori di mercato".

Infatti, dal 18 febbraio 2010, le Amministrazioni o gli Enti ricompresi nella norma, (quindi anche le Università) possono accedere al portale, anche attraverso il sito del Dipartimento, e ottenere la password di accesso, previa registrazione. Con riferimento al valore immobiliare al 31/12/2011, i termini di scadenza per la comunicazione del rendiconto patrimoniale a valori di mercato sono fissati al 31/7/2012. Le problematiche applicative anche in questo caso investono sia l'ambito oggettivo sia quello soggettivo di applicazione della norma. Nello specifico per l'identificazione del bene da inserire nel sistema abbiamo da una parte il c.d. valore inventariale e/o storico che normalmente dovrebbe corrispondere a quello contenuto all'interno del bilancio di ogni ente e

quindi anche le Università. Questa operazione dovrebbe essere facilmente eseguibile. Il problema si sposta poi nell'individuazione del prezzo di mercato del bene che può non corrispondere al valore inventariale.

A questo proposito l'Ufficio Studi avendo interpellato verbalmente il ministero del tesoro informa che con riferimento al valore di mercato lo stesso dovrebbe essere inserito solo nel caso in cui sul bene sia stata fatta una specifica perizia che attesta il corrispondente valore. La funzione della perizia in questo caso è di definire, sulla base dei vari metodi conosciuti, il valore da attribuire al bene. Questa parte della piattaforma allo stato non è disponibile nel sistema informatico e dovrebbe essere in linea a breve. Ovviamente bisognerà attendere le comunicazioni ufficiali del Ministero del Tesoro una volta accreditati e registrati al portale dedicato.

Si ricorda che come affermato nel comunicato stampa n.4 del 13 gennaio 2012, il sottosegretario di stato all'economia ha invitato le Amministrazioni non ancora accreditate a provvedere con sollecitudine alla registrazione al Portale Tesoro all'indirizzo <https://portaletesoro.mef.gov.it> e alla individuazione di un responsabile della comunicazione dei dati per ogni voce dell'attivo (immobili, concessioni, partecipazioni), ai sensi dell'art.12, comma 13, del Decreto Legge 98/2011, convertito nella legge 111/2011; per le Amministrazioni inadempienti è prevista la segnalazione alla Corte dei Conti.